

- **Violazioni articolo 2 della CEDU**

Sentenza del 17 settembre 2013, Przemyk c. Polonia, domanda n. 22426/11

Il ricorrente, Leopold Przemyk, è un cittadino polacco è nato nel 1940 e residente in Varsavia. All'origine dei fatti vi è il procedimento penale a carico di un gruppo di agenti di polizia assolti nel 1984 dall'accusa di aver picchiato a morte il figlio del ricorrente nel 1983. Nel 1990, il processo è stato riaperto, avendo riscontrato gli organi inquirenti che il procedimento iniziale era stato gravemente difettoso, in particolare a causa dell'inquinamento delle prove da parte delle autorità. Dopo l'assoluzione di uno degli agenti e la condanna di due altri ex agenti di polizia, la sentenza è stata annullata dalla Corte di Cassazione e rimessa nei confronti del poliziotto che era stato assolto. Nel maggio 2008, l'agente di polizia è stato condannato per pestaggio, ma la Corte d'appello, nel dicembre 2009, ha annullato la sentenza e interrotto la procedimento, ritenendo che detto reato si fosse nel frattempo prescritto nel 2005. La sentenza è stata infine confermata dalla Corte suprema nel luglio 2010. Invocando l'articolo 2 (diritto alla vita), il sig. Przemyk ha lamentato che le autorità non avevano condotto un'inchiesta efficace per stabilire la responsabilità degli agenti per la morte di suo figlio. Egli ha altresì sostenuto che il procedimento penale riguardava un reato commesso da funzionari dello Stato per motivi di intimidazione politica durante il regime comunista.

La Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 2, a fronte della inefficacia delle indagini condotte, e stabilito una somma di EUR 2.000 a titolo di equa soddisfazione.

Sentenza del 1° agosto 2013, nelle cause Kaykharova e altri c. Russia, domande nn. 11554/07, 7862/08, 56745/08 e 61274/09, e Saidova c. Russia, domanda n. 51432/09

Nella prima causa i ricorrenti sono sei cittadini russi - sei uomini e due donne – i cui parenti sarebbero scomparsi a Grozny o nelle vicinanze tra il 2000 e il 2002, dopo essere stati arrestati da gruppi di uomini armati, che i ricorrenti sospettano essere membri delle forze armate o delle forze di sicurezza russe. La maggior parte dei ricorrenti attualmente risiede in Cecenia, a Grozny e a Gudermes, salvo due che oggi vivono in Austria.

Con la domanda n. 11554/07, in particolare, si prende in esame la situazione del sig. Gelani Kahkharov, rapito dalla sua casa di Grozny la mattina del 20 dicembre 2002 da un gruppo di uomini mascherati e che non è stato più visto. Con la domanda n. 7862/08 si denuncia, invece, la scomparsa di Suleyman Surguyev, Adam Suleymanov e Mirza Emurzayev, prelevati il 2 febbraio 2000 nel seminterrato di una scuola dove si erano rifugiati con altri abitanti durante la guerra a Grozny. Furono in seguito riconosciuti in una fotografia pubblicata su una rivista che li mostrava intrappolati in una fossa sorvegliata da soldati armati. Essi non sono stati più visti da allora. Con la domanda n. 56745/08 si denuncia la scomparsa di Markha Gakayeva, Raisa Gakayeva Zavalu Tazurkayev, prelevati il 3 giugno 2000 nel corso di una speciale operazione di soldati russi in un mercato a nord di Grozny. I corpi di Markha e Raisa Gakayeva sono stati successivamente trovati in una fossa comune nella periferia di Grozny: erano bendati e mostravano i segni di una morte violenta. Di Zavalu Tazurkayev, invece, nessuna notizia.

Infine, con la domanda n. 61274/09 si lamentava la scomparsa di Shaaman Vagapov dal 23 febbraio 2000, quando il suo camion è stato fermato a un posto di blocco militare nella zona di Grozny.

La ricorrente nella seconda causa, Tumisha Saidova, è una cittadina russa nata nel 1938 e residente in Navyi Tsentoroy, Cecenia (Russia). Non ha notizie di suo figlio, Ramzan Saidov, fin dalle prime ore del 10 agosto 2002, quando un folto gruppo di uomini armati e mascherati si sono presentati nella casa di famiglia a Grozny e lo hanno portato via. Tutti i ricorrenti hanno dichiarato che i loro parenti erano spariti dopo essere stati detenuto da militari russi e che le indagini successive alla loro scomparsa non erano state efficaci. Hanno tutti invocato gli articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 5 (diritto alla libertà e sicurezza) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo). Nel caso riguardante la morte di Suleyman Surguyev, Adam e Suleymanov Mirza Emurzaye, i ricorrenti hanno anche invocato l'articolo 38 (obbligo di fornire tutti i servizi necessari per lo svolgimento delle indagini), lamentando che il governo russo non aveva fornito alla Corte europea i verbali degli interrogatori militari svolti durante le indagini penali, che consideravano essere i documenti più importanti nel caso.

Nella causa Kaykharova e altri, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) - per Gelani Kaykharov, Suleyman Surguyev, Adam Suleymanov, Mirza Elmurzayev, Markha Gakayeva, Raisa Gakayeva, Zavalu Tazurkayev e Shaaman Vagapov; una violazione dell'articolo 2 (aspetto procedurale), a causa della omissione da parte delle autorità di svolgere un'indagine efficace sulla scomparsa e la morte dei parenti dei ricorrenti; una violazione dell'articolo 3, nei confronti dei ricorrenti, a causa della scomparsa dei loro parenti e della reazione delle autorità rispetto alle loro doglianze; una violazione dell'articolo 5, nei confronti dei parenti di otto scomparsi, a causa della illegittimità della loro detenzione. Pertanto, ha riconosciuto, a titolo di equa soddisfazione: riguardo alla domanda n. 11554/07, EUR 3000 per la madre e EUR 7 000 EUR per la moglie di Gelani Kaykharov a titolo di danno patrimoniale nonché EUR 60.000 ai ricorrenti congiuntamente per il danno non patrimoniale ed EUR 3.000 congiuntamente per costi e spese; riguardo alla domanda n. 7862/08, EUR 60.000 per ciascuno dei parenti a titolo di danno patrimoniale e EUR 7.000 ai ricorrenti congiuntamente per i costi e spese; quanto alla domanda n.56745/08 EUR 4.000 alla di Markha Gakayeva e EUR 9 000 EUR alla moglie di Zavalu Tazurkayev a titolo di danni patrimoniali, nonché EUR 60.000 ai parenti di Markha Gakayeva, EUR 60 000 congiuntamente ai parenti di Raisa Gakayeva e EUR 60 000 ai parenti di Zavalu Tazurkayev per danni morali oltre a EUR 7 000 euro congiuntamente per costi e spese; quanto, da ultimo, alla domanda n. 61274/09, EUR 60 000 al richiedente a titolo di danno materiale e EUR 3.000 per costi e spese.

Nella causa Saidova, invece, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita) quanto a Ramzan Saidov, mentre ha constatato una violazione dell'articolo 2, nel suo profilo procedurale, a causa del mancato svolgimento, da parte delle autorità competenti, di un'indagine efficace sulla scomparsa del figlio della ricorrente. È riconosciuta la somma di EUR 10.000 euro per il danno non patrimoniale e costi e spese.

- **Violazioni articolo 3 della CEDU**

Sentenza del 19 settembre 2013, R.J. c. Francia, domanda o. 10466/11

Il ricorrente, che è di etnia Tamil, viene da Batticaloa (Sri Lanka). Egli ha sostenuto di essere stato perseguitato dalle autorità dello Sri Lanka a causa della sua origine e della sua attività politica a sostegno del movimento Liberation Tigers del Tamil Eelam (LTTE), in quanto, mentre era il tesoriere di un sindacato, ha versato una parte del proprio patrimonio per l'LTTE. A seguito di una denuncia presentata da uno dei suoi colleghi è stato arrestato da parte delle autorità. Temendo per la sua vita, ha deciso di lasciare lo Sri Lanka e di recarsi in Francia. Una volta arrivato il 2 febbraio 2011, ha chiesto asilo politico.

Il 16 febbraio 2011, ha presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con richiesta di un provvedimento d'urgenza (articolo 39 del Regolamento della Corte), richiesta accolta per la durata del procedimento dinanzi al Tribunale. Il 7 giugno 2011, l' Agenzia francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA) ha respinto la sua domanda di asilo.

Il ricorrente ha sostenuto che l'esecuzione del provvedimento di espulsione lo metterebbe a rischio di trattamenti contrari all'articolo 3 (proibizione della tortura e delle pene o degradanti trattamento), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La Corte, dopo un attento esame della situazione politica personale del ricorrente, ha accertato che vi sarebbe, nel caso di specie, una violazione dell'articolo 3, se il richiedente fosse rimandato nello Sri Lanka.

Udienza del 18 settembre 2013, Svinarenko e Slyadnev c. Russia, domande nn. 32541/08 e 43441/08

I ricorrenti, Aleksandr Svinarenko e Valentin Slyadnev, sono cittadini russi sono nati, rispettivamente, nel 1968 e il 1970, e vivono nella colonia di Sinegorye nel Distretto Yagodninskiy della regione di Magadan (Russia). Entrambi sono stati accusati, nel novembre 2002 e nel gennaio 2003, di crimini violenti, tra cui la rapina.

Nel marzo 2009, il sig. Svinarenko è stato assolto da tutte le accuse a suo carico mentre il sig. Slyadnev è stato condannato per atti illeciti con l'uso della violenza a due anni e dieci mesi di reclusione.

Durante la custodia cautelare, i ricorrenti sono stati tenuti a sedersi su una panchina circondata da una gabbia di metallo durante le udienze in tribunale.

Con due ricorsi presentati alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 5 maggio e il 2 luglio, 2008, rispettivamente, i ricorrenti hanno invocato l'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti) e sostengono che la pratica di tenerli in una gabbia di metallo durante le udienze corrisponde ad un trattamento degradante. Essi lamentano altresì, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole), l'eccessiva durata del procedimento penale a loro carico. Nella precedente sentenza della Camera del 11 dicembre 2012, la Corte ha dichiarato all'unanimità che vi era stata una violazione dell'articolo 3 e di una violazione dell'articolo 6 § 1. Su richiesta del governo russo, il caso è stato trasmesso alla Grande Camera.

Sentenza del 5 settembre 2013, I. c. Svezia, domanda n. 61204/09

I ricorrenti, il signor I e la signora I e il loro bambino, sono cittadini russi di origine cecena, nati, rispettivamente, nel 1965, 1978 e 1999, e vivono a Vilhelmina (Svezia). Nel dicembre 2007, la famiglia è arrivata in Svezia e ha chiesto asilo, avendo sostenuto che sia il signor che la signora erano stati torturati in Cecenia e che il sig. I era ricercato dalle autorità russe per aver documentato con foto l'esecuzione di abitanti ceceni da parte delle truppe federali russe tra il 1995 e il 2007 e a causa dei suoi contatti con la giornalista Anna Politkovskaja, che era stata uccisa nel 2006. Secondo quanto sostenuto dalle ricorrenti, la signora I. era stata rapita dal Servizio di Sicurezza federale russo e il signor I. era stato arrestato da una guardia militare, detenuto in una cantina e forzato sotto tortura a fornire informazioni circa i ribelli ceceni. La tortura aveva delle bruciature di sigarette a forma di croce sul petto.

Il Migration Board svedese ha respinto la richiesta di asilo dei richiedenti nell'ottobre 2008, trovando in particolare, che la situazione in Cecenia o la situazione per i ceceni in Russia da sola non poteva giustificare la concessione di asilo e che il racconto dei ricorrenti era stato incoerente e che il sig. I. non era stato in grado di mostrare una qualsiasi delle parti della sua documentazione che aveva presumibilmente prodotta nell'arco di diversi anni. A seguito dell'impugnazione proposta dai ricorrenti, la decisione è stata confermata e ha avuto forza di giudicato nel mese di ottobre 2009.

Nel novembre 2009, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha disposto una misura cautelare ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte nel caso dei ricorrenti, invitando il governo svedese a rimandare loro espulsione fino a nuovo avviso.

La Corte ha anzitutto affrontato la questione se al governo russo avrebbe dovuto essere stata notificata la domanda proposta dai ricorrenti in considerazione del fatto che i ricorrenti erano cittadini russi. L'articolo 36 della Convenzione prevede, infatti, che uno Stato membro abbia il diritto di presentare osservazioni se un suo cittadino sia ricorrente in una causa dinanzi ad una sezione della Corte. Tuttavia, la Corte ha rilevato che, in una situazione in cui i cittadini di uno Stato membro hanno mosso accuse di essere sottoposti a trattamenti contrari gli articoli 2 (diritto alla vita) e 3 (divieto di tortura e di di trattamenti inumani o degradanti) se restituiti al loro Stato di origine, tale Stato non sembrava oggettivamente in grado di supportare i propri cittadini. La Corte ha pertanto concluso che l'articolo 36 non si applica nel caso di specie e che, di conseguenza, alla Russia non è stata notificata la domanda.

Visti i numerosi casi riguardanti le sparizioni e i maltrattamenti in Cecenia e i recenti rapporti sui diritti umani e la sicurezza in Cecenia, la Corte era ben consapevole delle sparizioni in corso, della violenza arbitraria, dell'impunità e dei maltrattamenti nelle strutture di tale Regione. Era anche consapevole degli interrogatori dei rimpatriati e dei possibili maltrattamenti da parte di funzionari dello Stato. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la pericolosa situazione generale non fosse sufficientemente grave per concludere che il ritorno dei richiedenti in Russia equivarrebbe ad una violazione dell'articolo 3.

Quanto alla situazione individuale dei ricorrenti, le autorità svedesi non avevano messo in dubbio che il signor I era stato sottoposto a tortura, tuttavia avevano scoperto che egli non aveva dimostrato con sufficiente certezza perché fosse stato sottoposto a tortura e da parte di chi. Non vi sono, poi, indicazioni che i procedimenti dinanzi le autorità svedesi abbiano mancato garanzie

efficaci per tutelare i ricorrenti da un respingimento arbitrario. La Corte ha concordato con le autorità svedesi che ci sono stati problemi di credibilità per quanto riguarda le osservazioni dei ricorrenti, in particolare quanto alla presunta opera del sig. I. come giornalista fotografo per vari anni, che secondo lui è stato il motivo principale per i maltrattamenti subiti.

Su richiesta della Corte, il sig. I. non ha presentato alcun articolo in cui è stato fatto il suo nome o fornito alcuna foto scattata da lui e pubblicata da una delle fonti dei media che egli ha sostenuto abbiano usato il suo materiale. Conseguentemente, la Corte ha riscontrato che i ricorrenti non erano riusciti a fornire argomenti plausibili che essi avrebbero affrontato un vero e proprio rischio di essere sottoposti a maltrattamenti una volta rimpatriati in Russia a causa della presunta attività giornalistica del sig. I..

Tuttavia, nonostante un numero di fattori individuali, quando sono considerati separatamente, non possa fondare un rischio reale, quest'ultimo potrebbe derivare dalla considerazione di detti fattori nel loro insieme. La Corte ha rilevato che la corte svedese non aveva effettuato una valutazione separata del rischio specifico nel caso dei ricorrenti, in particolare della posizione del sig. I., e del fatto che i certificati medici hanno dichiarato che le ferite potessero essere coerenti con le sue spiegazioni circa la tempistica e la tipologia della tortura a cui egli sosteneva di essere stato sottoposto.

Qualora il corpo del sig. I. fosse esaminato da funzionari statali al suo ritorno in Russia, sarebbe immediatamente evidente che era stato sottoposto a maltrattamenti e che le sue cicatrici erano state provocati in questi ultimi anni, il che potrebbe indicare che egli aveva preso attivamente parte alla seconda guerra in Cecenia. Prendendo questi fattori in considerazione cumulativamente, nelle circostanze del caso di specie, la Corte ha rilevato che vi erano fondati motivi per credere che i richiedenti sarebbero esposti ad un rischio reale di essere sottoposti a maltrattamenti se rimpatriati in Russia. Il loro rimpatrio avverrebbe quindi in violazione dell'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha inoltre deciso di mantenere l'indicazione per il governo svedese, ai sensi dell'articolo 39 suo regolamento, di non rimpatriare le ricorrenti a Russia fino a quando la sentenza non diventerà definitiva o fino a ulteriore ordine.

Sentenza del 5 settembre 2013, K.A.B. c. Svezia, domanda n. 886/11

Il richiedente è un cittadino somalo nato nel 1960 e proviene da Mogadiscio.

Entrato in Svezia, ha chiesto asilo politico nell'aprile 2009, sostenendo che era fuggito dalla Somalia a causa di persecuzione da parte dei tribunali islamici e di al-Shabaab, un gruppo islamico, in quanto aveva lavorato dal 1992 al 2005 per l'American Friends a servizio alla comunità. Egli aveva in particolare ricevuto minacce telefoniche di smettere di diffondere il cristianesimo.

È stato sentito dalle autorità svedesi competenti, con le quali ha avuto dei colloqui in cinque occasioni, e dalla Corte svedese sull'immigrazione, che ha svolto un'udienza sul suo caso. Egli era assistito da un avvocato e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni scritte.

Entrambe le predette autorità hanno respinto la sua richiesta di asilo, concludendo che non era riuscito a dimostrare un fondato timore di persecuzione. Hanno in particolare rilevato che le sue conclusioni riguardanti il suo lavoro per l'American Friends, così come le presunte minacce da parte dei tribunali islamici e di al-Shabaab, erano troppo vaghe. Essi hanno inoltre considerato che vi erano stati una serie di problemi di credibilità, in quanto non era riuscito a dimostrare che aveva

vissuto a Mogadiscio negli anni prima di lasciare la Somalia nel 2009 (quando era stato presumibilmente minacciato) e vi erano state discrepanze tra le informazioni fornite dal richiedente e dai suoi familiari circa il luogo di sua abituale residenza.

Nel luglio 2010, la Corte di migrazione negato al ricorrente di presentare impugnazione. Le sue richieste successive di riesaminare nuovamente la sua domanda per un permesso di soggiorno sono state respinte nel luglio 2011. Nel frattempo, nel gennaio 2011, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha applicato una misura provvisoria nel caso del ricorrente, chiedendo il governo svedese non di espellerla in Somalia fino a nuovo avviso.

Invocando l'articolo 2 (diritto alla vita), e l'articolo 3 (divieto di tortura e di inumani o degradanti trattamento), il ricorrente ha lamentato che la sua rimozione dalla Svezia alla Somalia lo esporrebbe ad un vero e proprio rischio di essere uccisa o gravemente aggrediti da al-Shabaab. Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 29 dicembre 2010.

Mentre le autorità svedesi intendono espellere il richiedente a Somaliland, la Corte ha ammesso che vi era un rischio reale che egli non avrebbe avuto altra alternativa che di andare a Mogadiscio, sua città di origine dove ha una casa e dove sua moglie vive. Per essere ammessi e stabilirsi in Somaliland è necessario avere un'affiliazione forte al clan Somaliland Isaaq, mentre quello del ricorrente è il clan Sheikal.

Poco più di due anni fa, la Corte aveva ritenuto, nel caso di Sufi ed Elmi contro Regno Unito (nn. 8319/07 e 11449/07, 28 giugno 2011) che il livello di violenza a Mogadiscio era di tale intensità che chiunque in città sarebbe esposto a un rischio reale di trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione.

Tuttavia, la Corte ha concluso nel caso di specie che la situazione della sicurezza a Mogadiscio era migliorata dal 2011 o dall'inizio del 2012 e che il livello generale di violenza in città era diminuito. In particolare, al-Shabaab non era più al potere nella città, non vi era più alcuna lotta o bombardamenti di prima linea e il numero delle vittime tra i civili era notevolmente diminuito. I diritti umani e la sicurezza hanno continuato ad essere fragili e la situazione è per molti versi imprevedibile, ma non è, attualmente, di natura tale da sottoporre tutti coloro che si trovano a Mogadiscio ad un vero e proprio rischio di essere uccisi o maltrattati.

Infine, valutando la situazione personale del ricorrente, la Corte ha osservato che le sue affermazioni erano state attentamente esaminate dalle autorità svedesi competenti, che poi hanno fornito ampie ragioni per le loro conclusioni. La Corte ha concordato con le autorità svedesi che ci sono stati problemi di credibilità relativamente ad alcune affermazioni del ricorrente, in particolare se fosse vissuto a Mogadiscio prima di andarsene nel 2009, che è stato quando ha sostenuto che le minacce contro di lui avessero avuto luogo. Infatti, la Corte si è stupita di apprendere che al-Shabaab avrebbe cominciato a minacciare il richiedente quattro anni dopo che egli aveva smesso di lavorare per l'American Friends a servizio alla comunità. Inoltre, le sue conclusioni circa il suo lavoro per l'organizzazione erano vaghe. Né, ancora, egli appartiene ad alcun gruppo che è a rischio di essere minacciato da al-Shabaab.

La Corte ha concluso che il ricorrente non era riuscito a dimostrare in modo plausibile che egli avrebbe dovuto affrontare un rischio reale di essere uccisi o sottoposti a maltrattamenti se fosse stato espulso. Pertanto, detta espulsione verso Mogadiscio non avverrebbe in violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Sentenza del 1° agosto 2013, Horshill c. Grecia, domanda n. 70427/11

Il sig. Horshill è entrato illegalmente in Grecia nel 2010. Attivo in un movimento studentesco contrario al regime sudanese, fuggì dal suo paese, dove era stato arrestato tre volte e sottoposto a tortura. Il 29 aprile 2011, è comparso di sua spontanea volontà alla polizia per stranieri, senza documenti di viaggio, per chiedere asilo. Secondo le avvertenze del legale dell'associazione che lo ha accompagnato e della polizia, è stato arrestato e detenuto in virtù di una decisione del direttore della polizia. Tale decisione ordinava la detenzione del sig. Horshill per un periodo di 60 giorni, corrispondente al periodo di esame della domanda di asilo.

Egli è stato detenuto al commissariato di Paramythia fino al 5 maggio 2011, poi dalla polizia di Filiates fino al 13 maggio 2011. Il sig. Horshill ha proposto un ricorso al Capo della Polizia e ha formulato delle osservazioni dinanzi al presidente del Tribunale amministrativo di Corfù contro il suo mantenimento in detenzione. Egli ha altresì formulato una richiesta di revoca. Tutte queste richieste sono state respinte con decisione motivata.

Il 13 maggio 2011, il sig. Horshill è stato rilasciato, avendo riscontrato il capo della polizia che l'ONG "Medici del Mondo" proponeva di nella sua pensione. Il 19 giugno 2012, il ricorrente ha presentato un certificato di revoca della richiesta asilo politico e beneficiando di un programma di ritorno volontario ha lasciato la Grecia ed è tornato nel suo paese d'origine.

Invocando l'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti), il ricorrente ha lamentato le condizioni di detenzione presso i locali della polizia. Invocando, poi, l'articolo 5, paragrafo 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), ha lamentato di essere stato detenuto quando si era in realtà spontaneamente recato alla polizia per presentare richiesta di asilo. Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 13 novembre 2011.

La Corte ha osservato che il ricorrente è stato detenuto per quindici giorni in due commissariati. Per quattro giorni, ha sofferto le condizioni fisiche di sovraffollamento. Le cellule delle stazioni di polizia erano situate nel seminterrato e, quindi, erano prive di luce naturale. In entrambi i commissariati, le celle non hanno docce ed era impossibile per i detenuti camminare all'aperto o svolgere attività fisica. La Corte ha rammentato altresì che i commissariati non sono luoghi appropriati per la detenzione di persone che sono in attesa dell'applicazione di una misura amministrativa. Questa pratica nei confronti di stranieri soggetti a una procedura di espulsione è già stata criticata dal Comitato per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. La Corte rileva, poi, che la normativa greca vieta la detenzione presso le stazioni di polizia di accusati e condannati tranne che durante il tempo strettamente necessario per il loro trasferimento in carcere. La Corte ha, pertanto, ritenuto che il trattamento subito dal ricorrente corrisponde ad una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

La Corte ha rilevato che il ricorrente è stato detenuto in forza di un decreto che incorpora la Direttiva 2005/85/CEE del 1° dicembre 2005, in base alla quale gli Stati non possono tenere in arresto una persona per il solo motivo che essa abbia chiesto asilo, pur ammettendo la possibilità di trattenerla in via eccezionale. La detenzione del richiedente asilo è autorizzata se il richiedente non dispone di documenti di viaggio e impone, comunque, che sia verificata la sua identità, le circostanze del suo ingresso nel paese e i dati effettivi relativi alla sua provenienza. Dalla decisione

del 9 aprile 2011 risulta che la detenzione del ricorrente non era automatica. Il presidente del Tribunale amministrativo ha motivato l'impossibilità di applicare al ricorrente misure diverse dalla detenzione, in quanto il ricorrente non aveva residenza fissa o mezzi per vivere stabilmente in Grecia.

Infine, la Corte ha osservato che il ricorrente è stato subito rilasciato, con la decisione del capo della Polizia di Thesprotia, quando è stato reso edotto del fatto che l'organizzazione non governativa "Medici del Mondo, lo avrebbe accolto. La Corte ha, da ultimo, rilevato che il ricorrente è stato detenuto per una breve durata.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ha ritenuto che la detenzione del ricorrente non fosse arbitraria né illegittima in violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) della Convenzione.

Sentenza del 23 luglio 2013, Izci c. Turchia, domanda n. 42606/05

La ricorrente, una donna turca, ha lamentato di essere stata aggredita dalla polizia dopo la sua partecipazione a una manifestazione pacifica per festeggiare la Festa della donna a Istanbul e che tale brutalità della polizia turca era tollerata e andava spesso impunita. Invocando l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti/mancanza di efficaci indagini), la sig.ra Izci ha sostenuto di essere stata picchiata, spruzzata con vari gas, e insultata dagli agenti di polizia. Ha anche affermato che tali attacchi da parte della polizia ufficiali erano stati tollerati per molti anni. Infine, essa ha lamentato una violazione dell'articolo 11 (libertà di riunione).

La Corte ha considerato che, come in molti casi precedenti contro la Turchia (oltre 40), gli agenti di polizia non erano riusciti a dimostrare un certo grado di tolleranza e di moderazione prima di tentare di disperdere una folla che non era stata né violenta né presentava un pericolo per l'ordine pubblico, e che l'uso della forza sproporzionato contro i manifestanti aveva portato al ferimento della sig.ra Izci. La Corte ha ribadito che, mentre l'articolo 3 non vieta l'uso della forza per compiere un arresto, tale forza deve essere usata solo quando strettamente necessaria e non dovrebbe mai essere eccessiva. Nel caso di specie, si ritiene che le lesioni della sig.ra Izci come descritte nel suo referto medico erano state talmente gravi da costituire maltrattamenti. Inoltre, le autorità non avevano contestato le sue affermazioni che le ferite erano state causate da agenti di polizia, i cui metodi violenti erano stati confermati dalla visione dei filmati degli eventi. Inoltre, le autorità non avevano presentato alcuna prova per dimostrare che la signora Izci resisteva alla polizia.

La Corte ha affermato, poi, che quando un ufficiale di Stato è stato accusato di maltrattamenti, non dovrebbe mai essere prevista la concessione di amnistia né l'applicazione della prescrizione. Allo stesso modo, i funzionari statali accusati di reati di maltrattamento dovrebbero essere sospesi dal servizio sia durante le indagini che nel corso del processo. Tuttavia, gli agenti di polizia accusati nel caso di specie non erano stati sospesi nel corso dei sei anni di procedimenti penali contro di loro.

La Corte ha pertanto concluso che l'uso eccessivo della violenza contro la signora Izci, l'uso di gas lacrimogeni, unito al fatto che le autorità turche avevano ommesso di trovare e punire i responsabili, corrispondevano ad una violazione dell'articolo 3, sia nel suo aspetto sostanziale che processuale. Inoltre, la mancata individuazione, da parte delle autorità turche, degli agenti di polizia responsabili ha sollevato seri dubbi circa la conformità dello Stato turco con il suo obbligo ai sensi

della Convenzione europea di svolgere indagini efficaci nelle cause in cui siano sollevate accuse di maltrattamenti. Nel caso di specie, nel dicembre 2005, gli organi inquirenti hanno accusato un totale di 54 agenti di polizia di aver causato lesioni ai manifestanti facendo eccessivo uso della forza. Il processo è iniziato immediatamente e si è concluso nel maggio 2011, con l'assoluzione di 48 agenti di polizia per mancanza di prove. I sei rimanenti imputati sono stati condannati a pene detentive comprese tra i 5 e i 21 mesi per fatto uso di una forza eccessiva contro i dimostranti. Tuttavia, il procedimento penale contro di loro è stato sospeso nel settembre 2011 in quanto era maturata la prescrizione.

Quanto, poi, alla violazione dell'articolo 11 della Convenzione, la Corte ha riconosciuto l'ingerenza nel diritto della sig.ra Izci alla libertà di riunione era, in astratto, giustificato dal perseguimento del legittimo obiettivo di prevenire i disordini e la criminalità e mantenere l'ordine pubblico. Tuttavia, nel caso concreto, il comportamento della ricorrente non aveva richiesto tale intervento pesante. Pertanto, la violenza usata nei confronti della ricorrente dagli agenti di polizia era stata sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e aveva avuto un effetto dissuasivo sulla volontà e sulla disposizione delle persone a dimostrare, in violazione dell'articolo 11 della Convenzione.

Infine, la Corte ha ribadito che è attualmente pendente un gran numero di domande contro la Turchia riguardanti il diritto alla libertà di riunione e/o l'uso eccessivo della forza da parte delle forze dell'ordine durante le manifestazioni. Considerando l'aspetto sistemica del problema, la Corte ha pertanto chiesto alle autorità turche di adottare misure generali, conformemente ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, al fine di prevenire ulteriori violazioni simili in futuro.

- **Violazioni articolo 5 della CEDU**

Sentenza del 19 settembre 2013, H.W. c. Germania, domanda n. 17167/11

Il ricorrente, sig. W., è un cittadino tedesco nato nel 1959 ed è attualmente detenuto a Berlino. Nel novembre 1997, è stato condannato per una serie di reati, tra cui lo stupro, e condannato a nove anni e sei mesi di reclusione. Nel pronunciare la sentenza di condanna, il tribunale ha ordinato anche la sua detenzione preventiva, riscontrando che il sig. W. soffriva di un disturbo della personalità e aveva una propensione a commettere reati gravi, che lo rendevano pericoloso per il pubblico.

Nel novembre 2009, dopo che il signor W. aveva servito la sua piena condanna ed era stato mantenuto in custodia cautelare per quasi due anni, i giudici tedeschi hanno avviato un procedimento per verificare se fosse necessario continuare a mantenerlo in detenzione preventiva, esame da compiere entro il 24 dicembre di quello stesso anno, data di scadenza del termine biennale legale per tale revisione.

Il 20 gennaio 2010 la Corte Regionale di Berlino ha ordinato che continuasse la detenzione preventiva del sig. W., dopo aver esaminato la sua causa e averlo sentito in udienza, in quanto la Corte ha concluso che era probabile che egli avrebbe commesso nuovamente gli stessi reati se rilasciato. La decisione è stata poi confermata il 16 settembre 2010, quando la Corte costituzionale tedesca ha rifiutato di prendere in considerazione il suo ricorso costituzionale.

Basandosi in particolare sull'articolo 5 § 1, il signor W. ha lamentato che i giudici tedeschi non hanno rispettato il termine di due anni, previsto dal codice penale tedesco, per esaminare se la sua detenzione preventiva fosse ancora necessaria, e che, altresì, tali giudici hanno preso la loro decisione senza ordinare una nuova perizia psichiatrica, basandosi, invece, solamente su quella disposta oltre 12 anni prima.

Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 10 marzo 2011.

Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 5 della Convenzione, sia a causa della mancata osservanza, da parte dei tribunali tedeschi, del termine legale per la revisione della necessità della detenzione preventiva del sig. W., che per il mancato ricorso ad una nuova consultazione psichiatrica al fine di valutare la sua pericolosità.

La Corte ha osservato che la Corte Regionale di Berlino aveva ordinato che la detenzione preventiva proseguisse solamente per ulteriori 27 giorni dopo la scadenza del termine di due anni prescritto dal codice penale tedesco per la revisione di siffatta misura. Tale giudice nazionale ha ritenuto che fosse legittima la detenzione preventiva del sig. W. ai sensi del diritto tedesco, anche dopo la scadenza di detto termine e che, come considerato unanimemente dagli altri organi giurisdizionali pronunciatisi nel caso di specie, tale misura era ancora basata sul giudizio del tribunale condanna del novembre 1997.

Tuttavia, la Corte europea ha rilevato che la detenzione preventiva sofferta tra il 24 dicembre 2009 e il 20 gennaio 2010 doveva essere considerata arbitraria e illegittima. Mentre il sig. W. non aveva contribuito ai ritardi nella procedura di riesame ma aveva, anzi, chiesto informazioni a questo proposito, il giudice nazionale aveva avviato detto procedimento di riesame solo sei settimane prima della scadenza del termine legale previsto dalla legge, e le fasi essenziali di tale procedimento, come la nomina di un avvocato e lo svolgimento dell'udienza, si erano svolte solo dopo la scadenza di detto limite.

Per quanto riguarda la seconda censura dedotta dal sig. W., la Corte europea ha rilevato, in particolare, che l'unico esperto psichiatrico consultato dai giudici tedeschi era stato sentito oltre dodici anni e mezzo prima, ossia ai fini della pronuncia della sentenza del 1997. Altresì, secondo il rapporto delle autorità del carcere nel quale era stato detenuto il sig. W, egli non si fidava del personale del carcere, tuttavia aveva regolari conversazioni con il servizio di consulenza psicologica di tale struttura penitenziaria. La Corte, infine, ha rilevato che egli era stato detenuto nella stessa prigione per un tempo considerevole e che sembrava la procedura di riesame della sua detenzione preventiva sembrava essere stata afflitta da una grave situazione di stallo.

Ciò premesso, la Corte ha concluso che avrebbe dovuto esserci stato un nuovo esame da parte di un esperto, al fine di valutare la pericolosità del sig. W..

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ha dichiarato che, nel caso di specie, vi è stata una violazione dell'articolo 5 della Convenzione europea. La Germania dovrà, pertanto, versare al sig. W. EUR 5.000 a titolo di danno non patrimoniale.

Sentenza del 19 settembre 2013, Velinov c. Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, domanda n. 16880/08

Il ricorrente, Panco Velinov, è un cittadino macedone che è nato nel 1952 e vive a Kočani ("L'ex Repubblica Iugoslava di Macedonia"). Nel settembre del 2000, è stato condannato per un minore

reato, essendo alla guida di un bus non omologato alla strada, e condannato a pagare una multa. Dal momento che non è riuscito a pagare, la multa è stata commutata in una pena detentiva di due giorni. Dopo aver scontato la detenzione, nel febbraio 2001 il sig. Velinov ha pagato la multa, ma non ha informato il tribunale dell'avvenuto pagamento. È stato, perciò, arrestato il 28 ottobre 2002 e rilasciato il giorno seguente, dopo aver presentato una copia del versamento.

Invocando l'articolo 5, paragrafi 1, 2, (diritto alla libertà e alla sicurezza), egli lamentava di essere stato illegittimamente privato della sua libertà, che non era stato informato dei motivi della sua reclusione e che, dopo aver invano proposto procedura di risarcimento - domanda respinta nel settembre 2007 - non aveva ricevuto alcun compenso per la sua illegittima detenzione.

Egli ha altresì denunciato, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 (diritto ad un equo processo entro un ragionevole tempo) e dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), la lunghezza della procedura di risarcimento e l'insussistenza di un ricorso effettivo in relazione alla sua denuncia circa l'eccessiva durata di tali procedimenti.

La Corte ha riscontrato la sussistenza di violazioni degli articoli 5, paragrafi 1, 2 e 5, 6, paragrafo 1 e 13 in combinato disposto con l'articolo 6 e ha condannato il governo al pagamento di EUR 1.500 a titolo di danno non patrimoniale, nonché di EUR 1.260 a titolo di costi e spese.

Sentenza del 17 settembre 2013, Danalachi c. Repubblica di Moldova, domanda n. 25664/09

La richiedente, Angela Danalachi, è una cittadina moldava nata nel 1972 e residente in Cantemir (Repubblica di Moldova).

È stata condannata per appropriazione indebita a pagare una multa in base ad una sentenza divenuta definitiva nel novembre 2008. Il 20 febbraio 2009, il tribunale ha sostituito tale multa, che la ricorrente non era riuscita a pagare, con un ordine di detenzione per un periodo di 12 mesi, e la sig.ra Danalachi è stata arrestata lo stesso giorno.

Tale sentenza è stata annullata dalla Corte d'appello il 12 marzo 2009, in quanto la sig.ra Danalachi non era stata rappresentata da un avvocato. Pertanto, è stata rilasciata il 31 marzo 2009 e nel frattempo aveva provveduto a pagare la multa.

Basandosi in particolare sull'articolo 5, paragrafo 1 (diritto alla libertà e alla sicurezza), la sig.ra Danalachi ha lamentato che la sua detenzione era stata illegittima, in quanto la corte d'appello aveva annullato la sentenza di sua detenzione per lesione del suo diritto di difesa.

La Corte, con la sentenza del 17 settembre 2013, ha riscontrato una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e condannato il governo a versare alla ricorrente EUR 5.000 a titolo di danno non patrimoniale.

Sentenza del 10 settembre 2013, Fatma Akaltun Firat c. Turchia, domanda n. 34010/06

La richiedente, Fatma Akaltun Firat, è una cittadina turca nata nel 1967 e vive a Istanbul. È un'infermiera ed è membro del sindacato dei lavoratori pubblici.

Nell'aprile del 2005, mentre stava distribuendo volantini per conto del sindacato presso l'ospedale dove lavorava, un ufficiale di polizia l'ha afferrata per un braccio e con forza l'ha condotta in una stanza usata dalla polizia, dove è stata trattenuta per un'ora. Alla sua successiva denuncia di sequestro e maltrattamenti non mai seguita alcuna azione né indagine nei confronti dell'ufficiale di polizia.

Basandosi in particolare sull'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), la ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente privata della sua libertà e che i suoi diritti ai sensi dell'articolo 11 (libertà di riunione e associazione), erano stati violati.

La Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, e una violazione dell'articolo 11 e ha stabilito una somma di EUR 5.000 a titolo di equa soddisfazione del danno non patrimoniale, oltre a EUR 1.500 per costi e spese.

Sentenza del 27 settembre 2013, M.A. c. Cipro, domanda n. 41872/10

Il ricorrente è un cittadino siriano di origine curda, nato nel 1969 ed entrato a Cipro in violazione irregolarmente nel 2005. Inizialmente rifiutata la sua richiesta di asilo, gli è stato riconosciuto lo status di rifugiato nel mese di aprile 2011. Attualmente vive a Nicosia.

Nel corso del procedimento nazionale sulla sua domanda d'asilo, egli ha rischiato di essere espulso in Siria. In particolare, nel maggio del 2010, quando il procedimento relativo alla sua domanda di asilo è stato riaperto, il ricorrente, insieme ad altri curdi siriani, ha organizzato una manifestazione nei pressi di alcuni edifici governativi e delle istituzioni europee a Nicosia per protestare contro la politica restrittiva del governo cipriota nella concessione dell'asilo. Il gruppo di circa 150 persone ha poi formato un accampamento di 80 tende sul marciapiede e ed ha trascorso lì le successive giornate, sino a quando, verso la fine del mese, le autorità hanno deciso di rimuovere i manifestanti, invocando circostanze igienico-sanitarie, l'uso illegittimo di energia elettrica da un edificio governativo, e le lamentele da parte del pubblico.

L' 11 giugno 2010, tra le 3:00 e le 5:00, circa 250 agenti di polizia hanno condotto un'operazione di sgombero presso l'accampamento e 149 manifestanti sono stati caricati su minibus e trasportati al quartier generale della polizia. All'arrivo sono stati registrati e ed è stata esaminata la posizione di ciascuno di loro. 22 manifestanti sono stati deportati il giorno stesso, altri 44, tra cui il ricorrente, sono stati accusati di soggiorno illegale e trasferiti in centri di detenzione a Cipro. Coloro che, invece, sono stati riscontrati essere bona fidei richiedenti asilo sono stati rilasciati.

Sempre il 11 giugno 2010, sono stati emessi gli ordini di espulsione nei confronti di coloro che sono stati detenuti, e le lettere sono state redatte in inglese per informare gli interessati di questa decisione. Il 12 giugno 2010 il ricorrente e 43 altre persone di origine curda hanno presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'applicazione di provvedimenti provvisori ai sensi dell'articolo 39 ai fini di impedire la loro deportazione imminente alla Siria.

Il 14 giugno 2010 la Corte ha intimato al governo cipriota che essi non dovevano essere espulsi fino a quando la Corte avesse avuto la possibilità di ricevere ed esaminare tutta la documentazione relativa alle loro domande.

Il 17 agosto 2010, il Ministro degli Interni cipriota ha dichiarato il ricorrente un immigrato irregolare per motivi di ordine pubblico, basandosi su informazioni ricevute secondo le quali egli aveva ricevuto soldi da potenziali immigrati turchi in cambio di residenza e di lavoro a Cipro. Il 20 agosto 2010, il Ministro ha emesso un ordine di deportazione e detenzione su tale base e annullato le precedenti ordinanze dell'11 giugno. La misura provvisoria disposta dalla Corte europea è stata riesaminata il 21 settembre 2010 e confermata.

Altresì, il ricorrente ha avviato un procedimento di habeas corpus lamentando il suo mantenimento in detenzione. Il suo appello alla Corte Suprema è stato respinto il 15 ottobre 2012 in quanto, nel frattempo, egli era stato rilasciato essendogli stato concesso lo status di rifugiato.

Basandosi sugli articoli 2 e 3, il ricorrente lamenta che la sua eventuale espulsione verso la Siria lo avrebbe messo a rischio reale di essere ucciso o sottoposto a maltrattamenti a causa delle sue origini curde e della sua attività politica come membro del Partito Yekiti. Egli lamentava anche l'insussistenza di un rimedio domestico efficace per le sue denunce ai sensi degli articoli 2 e 3, come previsto dall'articolo 13 della Convenzione. Egli ha, poi, osservato che l'unico motivo per cui non era stato deportato in Siria era stata la misura cautelare concessa dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 39 del suo regolamento. Altresì, invocando l'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, lamentava che la sua detenzione per dieci mesi dal giugno 2010 al maggio 2011 era stata illegittima, che egli non era stato informato tempestivamente dei motivi dell'arresto e in una lingua che poteva capire, e che non aveva potuto disporre di un rimedio efficace avverso tale illegittima detenzione. Infine, invocando l'articolo 4 del Protocollo n. 4, ha lamentato che le autorità cipriote avevano intenzione di espellerlo come parte di un'espulsione collettiva, senza aver effettuato una valutazione individuale della sua posizione.

La Corte ha dichiarato che, come regola generale, una decisione o misura favorevole al richiedente non è sufficiente a privarlo del loro status di "vittima" a meno che l'autorità nazionale abbia riconosciuto e previsto un risarcimento per la violazione della Convenzione. Nel caso di specie, al ricorrente era stato concesso lo status di rifugiato e non era quindi più a rischio di deportazione in Siria, non potendo, pertanto, pretendere di essere vittima di violazioni dei suoi diritti ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione. Di conseguenza, le sue pretese sostanziali in forza di tali articoli sono state dichiarate inammissibili dalla Corte.

Tuttavia, la censura della ricorrente ai sensi dell'articolo 13 rimane un argomento vivo e impregiudicato dalla inammissibilità delle rivendicazioni di merito di cui agli articoli 2 e 3. I fatti costitutivi della presunta violazione subita si erano già materializzati quando il rischio di espulsione del ricorrente era venuto meno con la concessione dello status di rifugiato. Pertanto, anche se la decisione di concedere lo status di rifugiato ha rimosso il rischio che egli sia deportato, non ha riconosciuto la sua pretesa dell'articolo 2 e 3 circa l'inefficacia delle procedure di controllo giurisdizionale. Egli poteva quindi ancora rivendicare lo status di "vittima" di una violazione della Convenzione.

Ad avviso della Corte, un rimedio efficace in un contesto del genere dovrebbe impedire l'esecuzione di misure contrarie alla Convenzione che potrebbero avere effetti irreversibili. Quando una domanda suggerisce che l'espulsione di un richiedente potrebbe esporlo ad un rischio reale di trattamenti in contrasto con gli articoli 2 e 3, l'efficacia del rimedio per le finalità di cui all'articolo 13 richiede un attento esame da parte dell'un'autorità nazionale, una risposta particolarmente rapida e l'accesso a un rimedio con effetto sospensivo automatico.

Quando la prima serie di ordini di deportazione e di carcerazione sono stati emessi in data 11 giugno 2010 il fascicolo del ricorrente era stato riaperto ed era sotto esame da parte del servizio di asilo, e tali procedure sono, secondo il diritto interno, di natura sospensiva. Tuttavia, come ammesso dal governo nelle sue osservazioni alla Corte, un errore è stato commesso da parte le autorità: la ricorrente si trovava legittimamente a Cipro e non avrebbe dovuto essere oggetto di

un ordine di espulsione. Tuttavia l'ordine è rimasto in vigore per oltre due mesi, durante i quali il riesame del caso in materia di asilo del ricorrente era ancora pendente corso, ed egli non è stato deportato in Siria solo grazie all'applicazione dell'articolo 39 del regolamento della Corte. La Corte ha rilevato che nessun effettivo rimedio giurisdizionale interno era a disposizione per contrastare questo errore. Il ricorso alla Corte Suprema contro la decisione di espulsione e la domanda di ordine provvisorio di sospensione della sua deportazione nel caso di specie non hanno offerto un rimedio adeguato, in quanto non hanno effetto sospensivo automatico. I requisiti di cui all'articolo 13 e delle altre disposizioni della Convenzione assumono la forma di garanzie e non di semplici dichiarazioni di intenti o di accordi in pratica. Di conseguenza, vi era stata una violazione dell'articolo 13 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3.

La Corte ha inoltre rilevato che mancavano efficaci garanzie a tutela del richiedente da una deportazione colposa ed erronea. Analogamente, in considerazione del fatto che il ricorso alla Suprema Corte e l'applicazione di una misura transitoria non avevano effetto sospensivo automatico, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha beneficiato di alcun rimedio efficace neanche in relazione alla seconda serie di ordini di deportazione e di detenzione che sono stati emessi durante il riesame della la sua richiesta di asilo, nonché in relazione alla decisione sulla sua domanda di asilo, una volta che questo è stato concesso.

Al fine di valutare la legittimità della detenzione del ricorrente, la Corte ha individuato tre fasi distinte del suo periodo complessivo di detenzione e li considerati ciascuno isolatamente. In primo luogo, per quanto riguarda il suo trasferimento in questura l'11 giugno 2010 insieme ad altri manifestanti e la sua permanenza lì, in attesa di identificazione, la Corte ha ritenuto che ai manifestanti non avevano altra scelta che salire a bordo dei bus e rimanere nella stazione di polizia. Data la natura coercitiva, la scala e lo scopo di tale operazione di polizia, tra cui il fatto che essa è stata effettuata così presto la mattina, c'era stata de facto privazione della libertà. Sottolineando l'importanza della certezza del diritto in tali circostanze, le autorità non avevano disposto la detenzione del ricorrente in conformità di alcuna disposizione di legge nazionale che avrebbe potuto offrire tale certezza. In secondo luogo, la detenzione del ricorrente sulla base degli ordini di deportazione e detenzione emessi l'11 giugno 2010 per il fatto che egli era un immigrato che soggiornava illegalmente a Cipro, mentre questo non era effettivamente il caso, anche tale secondo periodo era illegittimo. Infine, la procedura prevista dalla legge non è stata seguita nei confronti del richiedente quanto alla detenzione dal 20 agosto 2010, in quanto al ricorrente non è stata data comunicazione dei nuovi ordini di deportazione e detenzione in conformità, invece, a quanto disposto dal diritto interno.

La Corte ha, pertanto, concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della la Convenzione per tutto il periodo in cui il richiedente è stato detenuto e cioè, dall'11 giugno 2010 fino al 3 maggio 2011.

Quanto alla doglianza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione, la Corte ha riscontrato che egli, dopo il suo arresto iniziale e il trasferimento in questura, è stato informato che era stato arrestato per motivi di soggiorno illegale o, quantomeno, aveva capito il motivo del suo arresto e della sua detenzione. A conferma di ciò, la Corte ha osservato che egli ha presentato una richiesta dinanzi alla Corte europea per ottenere la sospensione del su ordine di espulsione il

giorno successivo. Pertanto, la Corte ha concluso che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione, nel periodo dall'11 giugno al 20 agosto 2010.

La Corte ha, poi, osservato che l'unico ricorso nel diritto interno, che avrebbe consentito al ricorrente di ottenere il riesame della legittimità della sua detenzione sarebbe stata una domanda ai sensi dell'art. 146 della Costituzione. La Corte ha ritenuto che la durata media di tali procedimenti, in media otto mesi, sarebbe stata senza dubbio troppo eccessiva ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, ed ha respinto l'argomento del governo, secondo cui che era possibile per gli individui accelerare le loro azioni raggiungendo un accordo con il governo. I rimedi interni devono essere certi e rapidi, entrambi aspetti indispensabile ai fini dell'articolo 5, paragrafo 4, non dovendo dipendere l'effettività del rimedio dalla possibilità che le parti raggiungano un accordo. Di conseguenza, vi era stata una violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione.

Infine, la Corte ha rilevato che era importante che ogni caso riguardante la deportazione fosse esaminato individualmente e deciso sulla base delle circostanze particolari. Il fatto che i manifestanti, tra cui il ricorrente, siano stati portati insieme in questura, che alcuni siano stati deportati in gruppi, o che ordini di espulsione e relative lettere siano state formulate in termini simili e quindi non specificamente con riferimento alle rispettive applicazioni, non è sufficiente a designarle una misura collettiva. Ad avviso della Corte, ogni decisione di espellere un manifestante si era basata sulla conclusione che si trattava di un immigrato irregolare, a seguito del rigetto della sua domanda di asilo o della chiusura del rispettivo fascicolo, che era stato affrontato su base individuale per un periodo di oltre cinque anni. Di conseguenza, le misure in questione non hanno il carattere di una espulsione collettiva e non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

Sentenza del 23 luglio 2013, Aden Ahmed v. Malta, domanda n. 55352/12

Il caso riguardava la signora Ahmed, cittadina somala, che è stata arrestata a Malta dopo essere entrata illegalmente nel paese in barca nel febbraio 2009 al fine di chiedere asilo.

Per la prima volta, la Corte ha concluso che le condizioni di detenzione in un centro maltese di detenzione per immigrati clandestini hanno violato l'articolo 3 della Convenzione. La Corte ha, infatti, espresso la propria preoccupazione per le condizioni in cui la richiedente ha vissuto nel centro di detenzione Lyster Barracks a Hal Far, stante la potenziale esposizione dei detenuti al freddo, la mancanza di personale femminile presso il centro di detenzione, la totale assenza di accesso all'aria aperta e do periodi di esercizio per quasi tre mesi, la dieta inadeguata, elementi in grado di colpire in particolare una persona vulnerabile a causa della sua cattiva salute e del suo stato emotivo. Nel loro insieme, tali condizioni in cui la ricorrente è stata detenuta per 14 mesi e mezzo configurano trattamenti degradanti.

Inoltre, dato che le autorità maltesi non hanno intrapreso alcuna azione né intendono intraprendere alcuna azione per l'allontanamento della richiedente, la privazione della libertà continuata per 14 mesi e mezzo era illegittima.

Infine, i rimedi esistenti a Malta non hanno permesso alla richiedente di ottenere un rapido esame della legittimità della sua detenzione.

La richiedente Aslya Aden Ahmed è una cittadina somala nata nel 1987 e residente a Hal Far (Malta). Nel febbraio 2009, è entrata in territorio maltese illegalmente in barca e la sua presenza è

stata registrata dalle autorità di immigrazione ed è stato notificato un ordine di allontanamento. Successivamente, la ricorrente è stata trattenuta in custodia.

La sua richiesta di asilo è stata respinta nel maggio 2009 dal Commissario per i rifugiati. Poco dopo, è scappata dal centro di detenzione ed è riuscita ad arrivare in Olanda, da dove sperava di andare in Svezia per raggiungere suo padre, i suoi fratelli e sorelle e il giovane figlio. Tornata a Malta nel mese di febbraio 2011, nell'ambito del regolamento Dublino II 2, è stata riconosciuta colpevole di false dichiarazioni e di evasione di un centro di detenzione, e condannata a sei mesi di reclusione. Era incinta. Durante la sua detenzione, è stata ricoverata in ospedale, dove ha avuto un aborto spontaneo nel marzo 2011, e ha contratto un' infezione che richiedeva il ricovero in ospedale.

Dopo aver scontato la sua pena di sei mesi, la ricorrente è stata di nuovo arrestata per immigrazione clandestina, al fine di essere espulsa dal paese.

Nel novembre del 2011, ha chiesto il riesame della sua domanda di asilo. Il Commissario per i rifugiati ha respinto la sua richiesta. Nel febbraio 2012, ha chiesto alla commissione ricorsi Immigrazione (Immigration Prodiviri) di essere rilasciata, sostenendo che non vi era alcuna reale prospettiva che le autorità fossero in grado di espellerla in un tempo ragionevole, tale espulsione non è mai avvenuta, mentre, a causa di tale detenzione, la sua salute mentale è stata duramente pregiudicata e ha avuto un aborto spontaneo.

L'agente Principal Immigration Ufficiale responsabile della revisione del suo caso ha emesso un parere negativo, comunque la sua richiesta non è mai stata oggetto di un'udienza dinanzi alla commissione di ricorso. Nell'agosto 2012, è stata rilasciata in conformità alle direttive del governo maltese in base alle quali la durata totale della detenzione per immigrazione clandestina non poteva superare 18 mesi.

Invocando l'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), la ricorrente ha lamentato le condizioni in cui aveva trascorso gran parte della sua detenzione a Malta. Basandosi anche, in particolare, sull'articolo 5 § 1 e sull'articolo 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza), ha anche affermato che la sua detenzione era stata illegittima e lamentava di non aver avuto accesso a un rimedio efficace a questo riguardo. Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 27 agosto 2012.

In particolare, la ricorrente lamentava le condizioni in cui aveva trascorso gran parte della sua detenzione a Malta dal 5 febbraio 2009 (data del suo ingresso nel paese) al 17 Maggio 2009 presso il centro di detenzione di Ta ' andja, nonché dal 17 febbraio al 17 giugno 2011 (quando era ricoverata in ospedale a causa della sua gravidanza e ha subito un aborto spontaneo) e dal 17 giugno 2011 al 30 agosto 2012 (quando è stata trasferita presso il Lyster Barracks a Hal Far in vista della sua espulsione).

Tuttavia, ad avviso della Corte, solo le doglianze concernenti gli ultimi periodi di detenzione (presso il Lyster Barracks) sono ricevibili ai sensi della c.d. "regola dei sei mesi", ossia che la Corte non può esaminare una denuncia che durante i sei mesi successivi alla decisione definitiva che esaurisce tutti i rimedi interni e che, in circostanze del caso di specie, posto che nessun rimedio efficace era disponibile, si considera che i sei mesi debbano essere calcolati a partire dalla fine della situazione lamentata. Tuttavia, i diversi periodi di detenzione non possono essere considerati costituire una violazione continua come sostenuto dalla ricorrente, bensì vanno considerati separatamente.

Riguardo al periodo in esame, la richiedente ha sostenuto che, nel dormitorio del Lyster Barracks, vi era un calore opprimente in estate e freddo in inverno e che non sono state fornite ai detenuti coperte. Il governo maltese, da parte sua, ha sostenuto che gli edifici sono stati riscaldati, ma non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale dichiarazione quando ha fornito le fotografie per sostenere le altre accuse.

Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che la mancanza di personale femminile nel centro è stata fonte di disagio per i detenuti, in particolare, per la richiedente, che si trovava in una particolare situazione medica dopo aver subito un aborto spontaneo. Particolarmente grave era, anche, la presenza di un unico accesso verso l'esterno, vale a dire il cortile per esercizio (che a sua volta lasciava molto a desiderare) e il fatto che tale accesso sia stato chiuso per tre mesi. La Corte ha inoltre osservato che la signora Ahmed era vulnerabile a causa della sua salute fisica e mentale, soffriva di insonnia, ricorrenti dolori fisici e di depressione, e che effetti di tali cattive condizioni di detenzione erano esacerbati dalla sua situazione emotiva e psicologica, dal fatto che è stata separata da suo figlio e dal suo aborto spontaneo. A fronte della sua salute cagionevole, era fondamentale che essa potesse seguire una dieta appropriata e varia, ma non è stato provato dal governo che essa ne abbia beneficiato.

Altresì, giova osservare che la ricorrente ha vissuto in queste condizioni per 14 mesi e mezzo non perché aveva commesso un crimine, ma perché aveva varcato i confini irregolarmente. Nel suo insieme e alla luce delle particolari circostanze di salute della richiedente, l'effetto cumulativo di queste condizioni determina una violazione della dignità umana ed è stata una fonte per la sua ansia e per il suo senso di inferiorità, fattori in grado di affliggere seriamente la sua resistenza fisica e morale.

La Corte ha accertato, pertanto, che c'è stato, nel caso di specie, un trattamento degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

Quanto alla censura sollevata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della Convenzione, la Corte ha osservato che né un ricorso costituzionale, né il ricorso, proposto nel caso di specie, dinanzi alla commissione di ricorso in materia di immigrazione consentiva alla ricorrente di ottenere un rapido esame della sua situazione. In particolare, il ricorso proposto dalla sig.ra Ahmed non ha raggiunto alcun risultato dopo 6 mesi dalla sua proposizione e ad oggi è ritenuto come archiviato posto che l'interessata è stata rimessa in libertà. La Corte ha concluso, pertanto, che la ricorrente non aveva a disposizione nessun ricorso rapido ed effettivo nel diritto interno per contestare la illegittimità della sua detenzione.

Da ultimo, quanto alla lamentata violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione, la Corte ha osservato che le autorità maltesi non avevano preso alcuna misura per procedere all'espulsione della ricorrente mentre ella era detenuta e, ad oggi, dopo essere stata rimessa in libertà, essa si trova a Malta e non si è ancora provveduto nei suoi confronti. Pertanto, l'espulsione non è stato lo scopo perseguito con la sua detenzione e, di conseguenza, quest'ultima risulta illegittima.

La Corte ha, pertanto, riscontrato che il governo maltese dovrà versare alla ricorrente EUR 30.000 per danni non patrimoniali e EUR 3.000 per costi e spese.

- **Violazione dell'articolo 6 della CEDU**

Sentenza del 19 settembre 2013, Asbl Chiesa di Scientology c. Regno del Belgio, domanda n. 43075/08)

L'associazione ricorrente, ASBL Eglise de Scientologie, è una persona giuridica belga con sede in Bruxelles. Nel 1997 è stata messa sotto inchiesta giudiziaria con l'accusa di frode e di appropriazione indebita. Tra il 1999 e il 2007 una serie di quotidiani belgi hanno pubblicato commenti, attribuiti a pubblici ministeri, in cui venivano mosse accuse all'associazione in questione.

Basandosi in particolare sul suo diritto alla presunzione di innocenza, l'associazione ricorrente ha presentato cinque denunce successive contro ignoti, chiedendo di intervenire come parte civile nel procedimento, ma le denunce sono state sistematicamente accantonate dalle autorità.

Nel frattempo, nel 2007, l'associazione in parola aveva anche presentato ricorso alla Sezione penale della Corte d'appello, sostenendo che i procedimenti penali a suo carico dovevano essere dichiarati irricevibili, in quanto effettuando tali dichiarazioni alla stampa i pubblici ministeri avevano violato la segretezza dell'indagine giudiziaria e avevano ignorato il suo diritto alla presunzione di innocenza e al contraddittorio. Nel 2007 tale ricorso è stato dichiarato ricevibile, ma infondato, e il suo appello per motivi di legge è stato respinto nel 2008. Secondo le informazioni fornite dalle parti, i procedimenti a carico della ricorrente sono tuttora pendenti nella fase delle indagini preliminari.

Il ricorso dell'associazione in parola è stato depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 5 agosto 2008. Invocando l'articolo 6, paragrafo 1, la Chiesa di Scientology ha lamentato una violazione da parte della procura del suo diritto ad un equo processo, sostenendo che i pubblici ministeri avevano espresso pubblicamente il loro parere su accuse a suo carico prima ancora dell'esercizio dell'azione penale.

Ai sensi dell'articolo 6 § 2, l'associazione ricorrente ha altresì sostenuto che i pubblici ministeri avevano reso pubbliche dichiarazioni che riflettevano la loro visione circa la sua colpevolezza, violando in tal modo il suo diritto alla presunzione di innocenza.

Anzitutto, la Corte ha ribadito che doveva accertare se procedimenti fossero stati equi nella loro interezza. Di conseguenza, non potrebbe, in linea di principio statuire su una possibile violazione del diritto ad un equo processo fino a quando, in particolare, i relativi giudici di merito abbiano portato a termine il procedimento penale e pronunciato una sentenza definitiva sulle accuse in questione. Poiché ciò non è ancora avvenuto nel caso di specie, la Corte ha riscontrato questa parte del ricorso è prematura ed l'ha, pertanto, respinta per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

La Corte ha, poi, ribadito che il diritto alla presunzione di innocenza può essere violato non solo da un giudice o da un tribunale, ma anche da altre autorità pubbliche, come i componenti di una procura della repubblica. Tale violazione sarebbe consistita, nel caso di specie, in dichiarazioni che suggeriscono che l'autorità riteneva l'imputato colpevole prima di qualsiasi sentenza definitiva in tal senso. Mentre la disposizione in questione non impedisce alle autorità di informare il pubblico sulle indagini in corso, essa richiede che mostrino la discrezione necessaria in conformità con il principio della presunzione di innocenza.

Nel presente caso, tuttavia, la Corte ha ritenuto necessario esaminare le prove che erano state presentate per fondare le dichiarazioni, attribuite a pubblici ministeri, che presumibilmente avevano violato il diritto della richiedente alla presunzione di innocenza. Non esiste nessuna registrazione audio o video di tali dichiarazioni, né alcuna prova che esse fossero state trascritte in documenti provenienti dalle autorità in questione, come ad esempio gli atti del procedimento o comunicati stampa ufficiali. L'unica prova prodotta dall'associazione ricorrente consisteva in articoli di stampa per i quali erano esclusivamente responsabili i giornalisti interessati, ed era altamente possibile che tali articoli non riflettessero con precisione le sfumature delle osservazioni in questione. Non era, pertanto, stato dimostrato che con le dichiarazioni pubbliche sulle indagini in corso le autorità avessero violato il loro dovere di discrezione. Di conseguenza, la Corte ha rilevato che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere respinta.

Sentenza PILOTA del 3 settembre 2013, M.C. e altri c. Italia, domanda n. 5376/11

I ricorrenti sono 162 cittadini italiani che sono stati tutti contaminati da virus come conseguenza di trasfusioni di sangue o della somministrazione di emoderivati. Ai sensi della legge n. 210/1992, i ricorrenti hanno ricevuto o ricevono un assegno, composto da due parti, dal Ministero della Salute: il pagamento di una compensazione fissa e un assegno integrativo ("L'IIS"). Con sentenza del 28 luglio 2005 la Corte di Cassazione ha ritenuto che le due parti della indennità in questione andassero regolate con il tasso di inflazione annuale. Nel 2009, discostandosi da tale giurisprudenza precedente, la Corte di Cassazione ha invertito la sua precedente interpretazione, ritenendo che il testo della legge n. 210/1992 prescrivesse l'adeguamento annuale solo per quanto riguarda l'indennità di base, e non dell'IIS.

Nel maggio 2010 il governo è intervenuto, promulgando un decreto legislativo di emergenza (n. 78/2010) sulla regolazione dell'IIS. Detto decreto legislativo ha dichiarato che l'IIS non era da regolare sulla base del tasso di inflazione. Diversi tribunali hanno, poi, sollevato la questione di legittimità costituzionale di tale decreto legislativo dinanzi alla Corte costituzionale, la quale ha dichiarato che le disposizioni legislative del decreto erano contrarie al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, in quanto hanno stabilito il trattamento discriminatorio delle due categorie di individui: quelli colpiti dalla "sindrome talidomide" e le persone colpite da epatite. L'IIS è infatti adeguata ogni anno, per la prima categoria, ma non per la seconda. Detta Corte ha concluso che il decreto legislativo era incostituzionale. Tuttavia, nessuno dei candidati ha beneficiato della regolazione della IIS, anche dopo detto giudizio di incostituzionalità della Corte.

Invocando l'articolo 6 § 1 (diritto ad un equo processo) e l'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo), i ricorrenti hanno lamentato che il governo era intervenuto con il decreto legislativo n. 78/2010 in una materia che è stata oggetto di dibattito giuridico e, così facendo, aveva dato luogo a un gran numero di procedimenti pendenti nei quali il governo era parte in causa. Invocando l'articolo 1 del Protocollo n.1 (protezione della proprietà), essi hanno affermato che, se non regolata, l' IIS andrebbe gradualmente a perdere il suo valore. Hanno inoltre sottolineato che l'importo di tale pagamento supplementare ha rappresentato tra il 90% e il 95% dell'indennità totale assegnata. Invocando, poi, l'articolo 14 e l'articolo 1 del Protocollo n. 12 (divieto di

discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 2 (diritto alla vita), essi hanno lamentato di essere stati vittime di numerose forme di discriminazione.

Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 29 novembre 2010.

Per quanto riguarda la violazione degli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione, la Corte ha riscontrato che l'adozione del decreto legge n. 78 del 2010 ha definito i termini della questione riguardo all'IIS, fornendo un'interpretazione favorevole allo Stato. Tale decreto legge ha avuto infatti come conseguenza quella di definire molti procedimenti giudiziari pendenti, privando i ricorrenti di future decisioni a loro favorevoli, ovvero privando dell'esecutorietà le sentenze favorevoli già emesse.

Ad avviso della Corte, il motivo che ha portato lo Stato italiano ad adottare tale decreto legge non è stato quello di preservare imperativi motivi di interesse generale e, come rilevato già dalla Corte costituzionale, i criteri adottati con il decreto legge n. 78 del 2010 erano contrari alla Costituzione in quanto avevano introdotto una disparità di trattamento ingiustificata.

Pertanto, la Corte ha ritenuto che l'adozione del decreto legge n. 78 del 2010 abbia violato il principio della preminenza del diritto e il diritto ad un processo equo dei ricorrenti, con ciò violando l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione. La Corte non ha, invece, considerato necessario decidere in relazione alla dedotta violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

Per quanto concerne la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha rammentato che entrando in vigore, il decreto legge n. 78 del 2010, da un lato, ha privato i ricorrenti dei diritti riconosciuti da una sentenza favorevole e, dall'altro, altri ricorrenti hanno visto rigettare le loro richieste avanzate in sede giurisdizionale.

Secondo la Corte, l'adozione di tale decreto legge ha comportato "un carico anormale ed esorbitante" e quindi sproporzionato per i ricorrenti, con conseguente violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Riguardo, poi, all'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, la Corte ha affermato che nonostante la pronuncia della Corte costituzionale, lo Stato italiano non ha eliminato la disparità di trattamento evidenziata dalla Consulta e conseguentemente ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 della Convenzione.

Da ultimo, la Corte ha affermato che le violazioni dei diritti dei ricorrenti non sono casi isolati, bensì derivino da un problema strutturale dovuto alla resistenza delle autorità italiane a rivalutare l'IIS, anche a seguito della pronuncia della Corte costituzionale.

Pertanto, la Corte ha deciso di applicare nel caso di specie la procedura della sentenza pilota prevista dall'articolo 46 della Convenzione, invitando lo Stato italiano a individuare entro sei mesi dall'emanazione della sentenza un termine tassativo entro cui si impegna a garantire i diritti oggetto di controversia. Altresì, la Corte ha invitato il Governo italiano a versare le somme corrispondenti alla rivalutazione dell'IIS tutte le persone che beneficino dell'indennità prevista dalla legge n. 210 del 1992.

In attesa che le autorità italiane adottino le misure necessarie entro il termine indicato, la Corte ha deciso di sospendere i ricorsi non ancora comunicati ed aventi il medesimo oggetto di doglianza per un periodo di un anno. Infine, la Corte si è riservata di quantificare i danni materiali e morali subiti dai ricorrenti ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

- **Violazione dell'articolo 10 della CEDU**

Sentenza del 19 settembre 2013, Stojanović c. Croatia, domanda n. 23160/09

Il ricorrente, Josip Stojanović, è un cittadino croato, nato nel 1940 e residente in Zagabria. Nell'aprile del 1997, un settimanale ha pubblicato due articoli in cui il signor Stojanović è stato citato. In uno di essi veniva riportata un'intervista, nella quale il sig. Stojanović criticava un politico che, all'epoca dei fatti, ricopriva la carica di Ministro della Salute ed era un membro dello stesso partito politico dell'on. Stojanović. Nel titolo dell'articolo si utilizzava il termine "macchinazioni" per definire l'agire del predetto Ministro. Nell'altro articolo, invece, veniva riportata una conversazione telefonica tra il sig. Stojanović e il segretario generale del partito, in cui quest'ultimo avrebbe presumibilmente chiesto al signor Stojanovic di ritrattare alcune dichiarazioni in precedenza fatte in un'intervista e di astenersi da ulteriori critiche pubbliche riguardanti il Ministro della Salute. Secondo l'articolo, il signor Stojanović aveva dichiarato che era stato nascosto al pubblico che il Ministro in questione era membro di dieci consigli di vigilanza e riceveva un'elevata remunerazione a tal fine. Altresì, durante tale conversazione il signor Stojanović avrebbe anche presumibilmente accusato il ministro di averlo minacciato che non sarebbe mai diventato professore "fintanto che egli era ministro".

Il ministro in questione ha proposto un'azione civile per diffamazione nei confronti della società editrice e contro il sig. Stojanović, sostenendo, in particolare, che il titolo del primo articolo, che si definiva le sue azioni come "macchinazioni", e le due affermazioni fatte dal sig. Stojanović durante la conversazione telefonica citata, avevano danneggiato la sua reputazione.

Nel maggio 2003, la Corte municipale di Zagabria ha condannato il sig. Stojanović al risarcimento dei danni, avendo riscontrato che l'uso della parola "macchinazioni" per descrivere le azioni del ministro e le dichiarazioni asseritamente effettuate nella conversazione telefonica erano dannosi per la sua dignità, il suo onore e la sua reputazione. Secondo il giudice croato, era irrilevante se l'onorevole Stojanović avesse effettivamente usato la parola citata in tale intervista, in quanto durante l'udienza egli aveva dichiarato che era d'accordo con il titolo dell'articolo. Inoltre, anche se l'autore del secondo articolo avesse inventato il contenuto della conversazione telefonica, il sig. Stojanović non era liberato dalla responsabilità, in quanto avrebbe potuto criticare la rivista per aver pubblicato inesatte dichiarazioni diffamatorie e chiedere di pubblicare la sua versione della vicenda.

Tale sentenza è stata poi confermata nel mese di giugno 2008, quando la Corte Costituzionale ha respinto ricorso costituzionale del sig Stojanović.

Con ricorso depositato presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 1 marzo 2009, il sig. Stojanović ha lamentato in particolare che la giustizia croata ha violato i suoi diritti ai sensi dell'articolo 10 (libertà di espressione), avendolo condannato a pagare i danni per aver infangato la reputazione del ministro. Egli ha sostenuto di non aver mai usato la parola "macchinazioni" per descrivere le azioni del ministro, di non aver autorizzato la pubblicazione del contenuto della conversazione telefonica, e che il secondo articolo non riflette con precisione il contenuto di quella conversazione.

Nel decidere sulla ricevibilità del ricorso, la Corte ha respinto un'obiezione da parte del Governo croato secondo la quale l'articolo 10 non sarebbe applicabile nel caso di specie. Ha

sottolineato che l'estensione della responsabilità per diffamazione non deve andare oltre alle parole di una persona, e che un individuo non può essere tenuto responsabile per dichiarazioni o accuse fatte da altri, sia che si tratti di un editore o di giornalisti. Il sig. Stojanović poteva contare sulla protezione dell'articolo 10, in quanto egli ha sostenuto che, attribuendo a lui dichiarazioni che non aveva mai fatto e condannandolo a pagare i danni per tali dichiarazioni, i giudici croati avevano indirettamente soffocato l'esercizio della sua libertà di espressione. Ciò in quanto, se la sua argomentazione si rivelasse corretta, il danno che egli era stato condannato a pagare sarebbe servito probabilmente a dissuaderlo dal fare critiche di questo tipo in futuro. La Corte ha quindi dichiarato la denuncia del ricorrente ricevibile.

La Corte ha, anzitutto, osservato che le decisioni della giustizia croata costituivano una interferenza con il diritto alla libertà di espressione del ricorrente, interferenza prevista ai sensi della legge al fine di perseguire, in astratto, uno scopo legittimo, vale a dire la protezione della reputazione o dei diritti altri, ai fini dell'articolo 10.

Per quanto concerne, però, la questione se fosse necessaria tale interferenza nel caso di specie, il Tribunale ha considerato separatamente entrambi gli articoli in questione. Per quanto riguarda il primo articolo, per la Corte è risultato impossibile sostenere - come la giustizia croata aveva invece concluso - che il sig. Stojanović era responsabile di aver danneggiato la reputazione del ministro, anche se non aveva usato la parola "macchinazioni" ed era chiaro che il titolo dell'articolo era stato formulato da un giornalista. Era vero che, a determinate condizioni, ribadire affermazioni diffamatorie in un'aula di tribunale potrebbe dare luogo ad una separata azione per diffamazione. Tuttavia, nel caso del sig. Stojanović la causa de qua riguardava le sue dichiarazioni ai media, non quelle che ha fatto nel corso dell'udienza. In circostanze del genere, la responsabilità per le parole del titolo di tale articolo potrebbe essere imputata solo al redattore-capo della rivista.

Per quanto concerne, invece, il secondo articolo, la Corte ha esaminato separatamente le presunte dichiarazioni in questione. Nella sua testimonianza davanti al giudice di primo grado, il sig. Stojanović aveva ammesso che durante la conversazione in questione aveva fatto riferimento ad una partecipazione del Ministro in circa dieci organi di amministrazione e che egli ricevesse compensi a tal fine. Tuttavia, egli sosteneva di non aver menzionato il nome del ministro, bensì solo di aver il "Ministro della Salute" in quel contesto. La Corte ha quindi constatato che i giudici croati avevano il diritto di ritenere che il sig. Stojanović avesse reso tale dichiarazione nella conversazione telefonica con il segretario generale del partito. La Corte ha inoltre concordato con i giudici croati che si trattava di una constatazione di fatto, che si era rivelata errata, e che fosse diffamatorio insinuare che il ministro avesse indebitamente beneficiato finanziariamente della sua posizione. La Corte ha quindi ritenuto che la giustizia croata aveva fornito pertinenti e sufficienti ragioni per l'interferenza con la libertà di espressione del sig. Stojanović al riguardo. Per quanto concerne, poi, la seconda affermazione che egli avrebbe fatto durante la conversazione telefonica in questione, la Corte sostiene che elementi convincenti portano a discostarsi dalla constatazione di fatto dei tribunali croati. Mentre il sig. Stojanović aveva testimoniato che egli aveva effettivamente citato le minacce del ministro che egli non sarebbe mai diventato un professore, aveva negato di aver citato la frase "finché io sono il Ministro", come era stato riferito in tale articolo. Il suo interlocutore - il segretario generale del partito - e altri tre testimoni non erano stati in grado di confermare che aveva usato quella frase. La ricostruzione dei giudici croati si era,

quindi, basata esclusivamente sulla testimonianza del giornalista, la cui credibilità era discutibile, in quanto egli aveva interesse a dimostrare che quello che aveva pubblicato era esatto e preciso. L'accertamento non è, pertanto, stato basato su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti.

Di conseguenza, i giudici croati avevano erroneamente qualificato il giudizio di valore del sig. Stojanović come una dichiarazione di fatto, la cui veridicità non era suscettibile di prova. Altresì, il governo croato non aveva fornito alcun elemento relativo ad una disposizione di legge che richieda agli imputati nei casi di diffamazione a negare o ritrattare le dichiarazioni diffamatorie al fine di essere esentati da responsabilità.

La Corte ha, pertanto, concluso che l'interferenza con la libertà di espressione del sig. Stojanović non era giustificata per quanto riguarda il titolo del primo articolo e la sua presunta dichiarazione che il ministro lo aveva minacciato che non sarebbe diventato un professore. Vi era quindi stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

La Croazia dovrà pagare al ricorrente EUR 1.500 a titolo di danni non patrimoniali, oltre a EUR 5.600 a titolo di spese.

Il 24 settembre 2013 la Corte pronuncerà la sentenza nella causa Belpietro c. Italia, domanda n. 43612/10

Il ricorrente, Maurizio Belpietro, è un cittadino italiano nato nel 1958 e residente in Milano. La causa riguarda la sua condanna per diffamazione dopo la pubblicazione di un articolo di un senatore italiano che faceva riferimento ad una "guerra" tra giudici e pubblici ministeri, da una parte, e l'Arma dei Carabinieri, dall'altra, nel contesto di sforzi per combattere la mafia. All'epoca dei fatti il signor Belpietro era direttore di un quotidiano nazionale che nel 2004 ha pubblicato un articolo dal senatore in questione in cui si accusavano i giudici italiani e pubblici ministeri, in particolare, di usare strategie politiche nella loro lotta contro la mafia. Due procuratori, considerato l'articolo come una violazione del loro onore, hanno presentato una denuncia per diffamazione contro tale senatore e il sig. Belpietro. Distinti procedimenti sono stati portati contro tale senatore e la vicenda si è conclusa nel 2007 con la constatazione che non vi era luogo a statuire, sulla base del fatto che il senatore aveva espresso la sua opinione nella sua qualità di membro del Senato, mentre il sig. Belpietro è stato assolto lo stesso anno. Tuttavia, nel 2009 quest'ultimo è stato condannato in appello ad una pena sospesa di quattro mesi di reclusione e condannato a pagare somme considerevoli in favore di ciascuna delle parti civili. Ha presentato ricorso su questioni di legge, che è stato respinto nel 2010.

Con il suo ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea, il sig. Belpietro sostiene che la sua condanna per diffamazione altro non era che una violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

- **Violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del Protocollo 1 (diritto di voto)**

Sentenza del 17 settembre 2013, Söyler c. Turchia, domanda n. 29411/07

Il richiedente, Ahmet Atahür Söyler, è un cittadino turco che è nato nel 1966 e vive a Smirne (Turchia).

Il sig. Söyler è un uomo d'affari ed è stato condannato per aver emesso assegni scoperti e condannato a una pena detentiva di quasi cinque anni. Ha iniziato a scontare la sua sentenza in

data 11 aprile 2007 ed è stato rilasciato in libertà vigilata dopo aver scontato due anni di condanna.

Secondo la legge turca, le persone condannate per aver intenzionalmente commesso un reato non sono in grado di votare mentre scontano la loro pena. Mentre era detenuto in carcere, il sig. Söyler non era quindi in grado di votare nelle elezioni generali tenutesi nel luglio 2007. Egli non era in grado di votare nemmeno nelle elezioni generali del 2011, in quanto, nonostante fosse stato condizionalmente rilasciato nel mese di aprile 2009, il suo diritto di voto sarebbe stato ripristinato solo una volta scontata l'intera pena, ossia il 1 aprile 2012, indipendentemente dalla concessione del beneficio della libertà vigilata.

Mentre scontava la sua condanna in carcere, il sig. Söyler ha scritto al Consiglio superiore per le elezioni, il quale, però, lo ha informato che egli, in quanto prigioniero condannato, non aveva diritto di voto.

Invocando l'articolo 3 del Protocollo n.1, il sig. Söyler ha lamentato di non aver potuto votare in occasione delle elezioni politiche del 2007 e del 2011. Egli ha sostenuto di essere stato condannato a causa di assegni scoperti, che non era un reato che comportava che egli era indegno di esercitare i suoi doveri civili. Il ricorso è stato depositato presso la Corte europea dei Diritti dell'Uomo il 12 luglio 2007.

La Corte ha rilevato che, in Turchia, la privazione dei diritti civili era una conseguenza automatica che derivava dalla legge, e non era pertanto lasciata alla discrezione o alla vigilanza di un giudice. Inoltre, una tale misura era soggetta ad una applicazione indiscriminata, in quanto non tiene conto della natura o della gravità del reato contestato, della durata della pena detentiva o della condotta o delle circostanze individuali del detenuto.

La Corte non ha accolto la tesi del governo turco sul fatto che l'attuale quadro giuridico garantisce un'adeguata tutela dei diritti di voto dei detenuti in quanto limita il campo di applicazione del divieto a coloro che avevano intenzionalmente commesso un reato, tenendo così conto della natura del reato ascritto.

Il caso del ricorrente dimostra l'applicazione indiscriminata della privazione dei diritti civili anche a persone condannate per reati relativamente minori. Infatti, emettere assegni scoperti è un reato non più punito con la pena detentiva. Inoltre, la limitazione del diritto di voto del sig. Söyler è rimasta nonostante egli avesse ottenuto la liberazione vigilata. Ad avviso della Corte, le restrizioni al diritto di voto dei detenuti che scontano una pena detentiva in Turchia erano più severe e di più ampia portata rispetto a quelle che la Corte ha avuto modo di esaminare in casi precedenti contro il Regno Unito, l'Austria e l'Italia, in quanto si applicano a condannati che nemmeno scontano una pena detentiva. In particolare, in Turchia, anche quando una pena detentiva superiore ad un anno viene sospesa e il condannato non la sconta in prigione, lui o lei non sarà in grado di votare per la durata della sospensione della pena.

La Corte ha pertanto ritenuto che l'applicazione automatica e indiscriminata di tale severa misura in Turchia rispetto ad un diritto di vitale importanza come il diritto di voto doveva essere considerata come estranea a qualsiasi accettabile scelta di uno Stato di decidere su questioni quali i diritti elettorali dei condannati prigionieri.

La Corte ha ritenuto che la constatazione della violazione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente per qualsiasi danno morale subito dal ricorrente. Ha inoltre disposto in favore dell'avvocato del ricorrente EUR 3.000 per costi e spese.